

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
Provincia di Milano

REGOLAMENTO INCENTIVI FINALIZZATI AL RECUPERO EVASIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Costituzione e finanziamento del fondo	3
Articolo 3 – Destinazione del fondo	4
Articolo 4 – Erogazione del salario accessorio	4
Articolo 5 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate	5
Articolo 6– Entrata in vigore	6

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di potenziare le risorse strumentali ed eventualmente formative del Servizio Entrate preposto alla gestione delle entrate ed al fine di indicare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi generali finalizzati al recupero evasione ed elusione, ivi comprese le attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento erariale previsto dalla Legge 248/2005 s.m.i..
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Tale incentivo può essere riconosciuto al personale dipendente, al personale di qualifica dirigenziale nonché al personale titolare di incarico di posizione organizzativa/EQ, impegnato, anche in via non esclusiva, nel perseguimento di obiettivi assegnati agli uffici di cui ai punti 1 e 2, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01; l'incentivo

## Articolo 2 - Costituzione e finanziamento del Fondo

1. Al fine di alimentare gli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi previsti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento è annualmente costituito, ove ne ricorrano i presupposti di legge e regolamentari, un Fondo apposito, denominato "Fondo per gli incentivi Tributarî" (di seguito semplicemente "Fondo"), che viene destinato alle finalità di cui al predetto articolo secondo le determinazioni assunte annualmente dall'Amministrazione.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di liquidazione, nella misura del 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, indipendentemente dall'anno di notifica e dell'anno di registrazione contabile.
3. Le somme di cui al precedente comma 2. rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria). Tali somme costituiscono il "maggior gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può

essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili e/o di totale non attivazione dell'obiettivo di cui al presente regolamento, per i dipendenti interessati:

- i dipendenti non titolari di incarichi di EQ potranno ricevere i normali incentivi di performance organizzativa e individuale nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 con le regole stabilite nel CCI e nel vigente sistema di misurazione delle performance;

- i dipendenti titolari di incarichi di EQ potranno ricevere la normale retribuzione di risultato nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo apposito di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022;

- i dirigenti potranno ricevere la normale retribuzione di risultato nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo apposito di cui al vigente CCNL Dirigenti;

6. In caso di parziale attivazione dell'obiettivo di cui al presente regolamento, per i dipendenti interessati:

- i dipendenti non titolari di incarichi di EQ potranno ricevere i normali incentivi di performance organizzativa e individuale nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 con le regole stabilite nel CCI e nel vigente sistema di misurazione delle performance con i limiti e le regole sul cumulo dei due importi previsti nel CCI (cumulo totale fino ad euro 1.500 di incentivo di cui al presente regolamento, parziale per importi dell'incentivo di cui al presente regolamento superiori a tale importo fino alla totale riduzione del salario di performance al raggiungimento del valore di euro 3.000 o superiore); per i dipendenti parzialmente impiegati, in termini percentuali, sull'obiettivo incentivato dal presente regolamento il cumulo di cui al periodo precedente opera nei limiti della quota percentuale d'impegno sugli obiettivi di performance individuale (es. 20% su obiettivo entrate 80% su obiettivi di performance individuale standard, il cumulo opera nei limiti del 80% di 1.500 euro);

- i dipendenti titolari di incarichi di EQ potranno ricevere la normale retribuzione di risultato nell'ambito delle risorse previste in sede di costituzione e utilizzo del fondo apposito di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022 con le regole stabilite nel CCI e nel vigente sistema di misurazione delle performance con i limiti e le regole sul cumulo dei due importi previsti nel CCI (cumulo totale fino ad euro 3.000 di incentivo di cui al presente regolamento, parziale per importi dell'incentivo di cui al presente regolamento superiori a tale importo fino alla totale riduzione del salario di risultato al raggiungimento del valore di euro 6.000 o superiore);

- per i dirigenti si farà riferimento a quanto previsto nel CCI del comparto;

7. Nel caso in cui il riconoscimento degli incentivi di cui al presente regolamento non dovesse individualmente raggiungere il tetto massimo di legge (15% della retribuzione tabellare annua dei dipendenti coinvolti) si farà riferimento a quanto previsto dal precedente comma 6 con eccezione della posizione di PO/EQ per la quale il cumulo, nei limiti di cui al comma 6 stesso opera sempre .

### **Articolo 3 - Destinazione del Fondo**

1. L'amministrazione, su proposta del dirigente del Servizio Entrate, stabilisce ogni anno, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la ripartizione delle quote del Fondo da destinare alle due finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento. Nel determinare la predetta ripartizione, l'amministrazione può tenere conto dei seguenti parametri di riferimento:

- a) ammontare complessivo delle risorse che si ipotizza di poter attribuire al Fondo;
- b) ricognizione delle condizioni, quantitative e qualitative, delle risorse strumentali in dotazione agli uffici assegnati alla gestione delle entrate, con particolare riferimento ad aggiornamento e adeguatezza degli strumenti informatici degli uffici predetti ed alla necessità od opportunità del loro incremento e potenziamento;

2. L'amministrazione ha facoltà di stabilire che le risorse del Fondo siano destinate anche solo ad una delle finalità previste all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento. Per il primo anno di applicazione, la determinazione di cui al comma 1 viene prevista nel rapporto di 90% al fondo incentivante dipendenti e 10% al potenziamento delle risorse strumentali.

3. Eventuali quote dei Fondi di cui ai commi precedenti, non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 4 – Erogazione del salario accessorio**

1. Le risorse di cui all'articolo 2, una volta definitivamente individuate, ridotte della quota che l'Amministrazione, su proposta del dirigente del Servizio Entrate, abbia eventualmente destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici coinvolti, vengono ripartite tra il personale individuato che presta la propria attività, anche in via non esclusiva, per il raggiungimento degli obiettivi del settore delle entrate comunali. La ripartizione tiene conto altresì di quanto segue:

- a. la quota destinata al trattamento accessorio del personale è da computare al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- b. la quota attribuibile a ciascun dipendente, ivi compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa/EQ, non può superare il 15 per cento del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente dello stesso dipendente.

2. In sede di approvazione del Piao/Piano della Performance dell'esercizio, il Dirigente del Servizio Entrate provvede ad approvare un progetto di recupero evasione, costituisce

- un gruppo di lavoro per tale obiettivo, individua i componenti, comprendendo se del caso anche dipendenti appartenenti ad altri servizi purché coinvolti nelle attività del progetto e ne individua la percentuale di partecipazione (compresa tra 1% e 100%) ;
3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Dirigente del Servizio Entrate che a tal fine provvede con apposito provvedimento. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.
  4. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il dirigente, preso atto della relazione della PO/EQ del gruppo sulle attività svolte e sul contributo apportato dal personale coinvolto provvederà a quantificare le somme riscosse nell'esercizio precedente e ad impegnare l'importo del compenso, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, ripartendo le somme a disposizione con le modalità di cui al successivo comma 5, previa validazione del Nucleo di Valutazione.
  5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale preposto sulla base della retribuzione tabellare annua individuale.
  6. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di legge le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 5 oppure a migliorare i saldi di Bilancio

#### **Articolo 5 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate**

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate promuovendone l'aggiornamento e la formazione, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
2. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

#### **Articolo 6- Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione
2. In prima applicazione, per l'anno 2023, la verifica rispetto al raggiungimento dei risultati e alla composizione del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 sarà effettuata dal dirigente del settore entrate come atto ricognitorio e validata dal Nucleo di Valutazione dell'ente.